

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

47° anno
17 luglio 2004

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1312/2004 della Commissione, del 16 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1313/2004 della Commissione, del 16 luglio 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 145 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.....	3
Regolamento (CE) n. 1314/2004 della Commissione, del 16 luglio 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 145 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	5
Regolamento (CE) n. 1315/2004 della Commissione, del 16 luglio 2004, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 64 ^a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999.....	7
Regolamento (CE) n. 1316/2004 della Commissione, del 16 luglio 2004, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 317 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90.....	8
Regolamento (CE) n. 1317/2004 della Commissione, del 16 luglio 2004, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri	9
Regolamento (CE) n. 1318/2004 della Commissione, del 16 luglio 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la prima gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	10
★ Regolamento (CE) n. 1319/2004 della Commissione, del 16 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere	11

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1320/2004 della Commissione, del 16 luglio 2004, relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1° settembre al 30 novembre 2004	15
---	----

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

★ Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa	17
--	----

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1312/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	39,9
	096	46,2
	999	43,1
0707 00 05	052	83,4
	999	83,4
0709 90 70	052	80,3
	999	80,3
0805 50 10	382	134,1
	388	50,8
	524	57,4
	528	51,6
	999	73,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	83,5
	400	106,8
	404	86,6
	508	74,9
	512	89,1
	524	83,4
	528	74,4
	720	74,2
	804	91,7
	999	85,0
	0808 20 50	052
388		91,7
512		90,4
528		80,3
999		95,7
0809 10 00	052	195,1
	999	195,1
0809 20 95	052	270,7
	400	297,1
	404	303,6
	999	290,5
0809 30 10, 0809 30 90	052	162,9
	999	162,9
0809 40 05	388	108,3
	512	91,6
	624	171,0
	999	123,6

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1313/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 2004****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 145ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽²⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il

burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 145ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 145ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	211,1	215,1	—	215,1
		Concentrato	209,1	—	—	213,1
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	129	129	—	129
		Concentrato	129	—	—	129

REGOLAMENTO (CE) N. 1314/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 2004****che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 145^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽²⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il

burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 145^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 145ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %	59	55	59	55
	Burro < 82 %	57	53	—	—
	Burro concentrato	74	67	74	65
	Crema	—	—	26	23
Cauzione di trasformazione	Burro	65	—	65	—
	Burro concentrato	81	—	81	—
	Crema	—	—	29	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1315/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2004

che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 64ª gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere⁽²⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

- (3) È opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 64ª gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 13 luglio 2004, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

- prezzo minimo di vendita: 189,52 EUR/100 kg,
— cauzione di trasformazione: 50,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, le 16 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) della Commissione n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 922/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 96).

REGOLAMENTO (CE) N. 1316/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 2004****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 317^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità⁽²⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto

indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Per la 317^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e la cauzione di destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto: 74 EUR/100 kg,
— cauzione di destinazione: 82 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2) GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

REGOLAMENTO (CE) N. 1317/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2004
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1269/2004 della Commissione⁽³⁾. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Germania, dall'Irlanda, dal Portogallo e dal Regno Unito in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1269/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, in Svezia e Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1269/2004 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/2004 (GU L 235 del 6.7.2004, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 240 del 10.7.2004, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1318/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 2004****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la prima gara particolare indetta nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽²⁾, gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2) Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all'aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3) Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 13 luglio 2004, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 281 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/2004 (GU L 235 del 6.7.2004, pag. 4).

REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1255/1999, lo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dall'organismo di intervento si effettua ad un prezzo minimo e a condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso ai prodotti posti in vendita.

(2) Il regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione⁽²⁾ ha previsto, fra le misure di intervento relative allo smaltimento del latte scremato in polvere, la vendita a prezzo fisso.

(3) Per garantire la corretta gestione delle scorte di intervento è opportuno procedere alla rivendita del latte scremato in polvere non appena si presentino possibilità di smaltimento e sostituire pertanto il meccanismo di vendita del latte scremato in polvere giacente all'intervento a prezzo fisso con la vendita mediante gara, che permette di fissare il prezzo di vendita in funzione delle condizioni del mercato.

(4) L'esperienza ha dimostrato che le comunicazioni degli Stati membri devono essere più rapide in modo da permettere alla Commissione di seguire l'andamento dei quantitativi di latte scremato in polvere offerti all'intervento pubblico e sospendere, se necessario, gli acquisti di intervento quando i quantitativi offerti raggiungono il livello fissato dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 214/2001.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 214/2001 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) la vendita di latte scremato in polvere giacente all'ammasso pubblico nel quadro di una gara permanente;».

2) Il capitolo II è modificato come segue:

a) la sezione 5 è sostituita dal testo seguente:

«SEZIONE 5

VENDITA MEDIANTE GARA DI LATTE SCREMATO IN POLVERE GIACENTE ALL'INTERVENTO*Articolo 21*

1. La vendita di latte scremato in polvere entrato all'ammasso anteriormente al 1° luglio 2002 si effettua secondo la procedura di gara permanente, indetta da ciascun organismo di intervento.

2. L'organismo di intervento redige un bando di gara che precisa, in particolare, il termine e il luogo per la presentazione delle offerte. Per i quantitativi di latte scremato in polvere che detiene, l'organismo di intervento indica inoltre:

a) l'ubicazione dei depositi nei quali è immagazzinato il latte scremato in polvere destinato alla vendita;

b) i quantitativi di latte scremato in polvere messo in vendita in ogni deposito.

(¹) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(²) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2131/2003 (GU L 320 del 5.12.2003, pag. 3).

Nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

3. L'organismo di intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta un elenco con le indicazioni di cui al paragrafo 2. Inoltre, procede regolarmente, nella debita forma indicata nel bando di gara permanente, alla pubblicazione di tale elenco aggiornato.

4. L'organismo di intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati:

- a) di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni del latte scremato in polvere posto in vendita;
- b) di verificare i risultati delle analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 22

1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo di intervento procede a gare particolari.

2. Il termine per la presentazione delle offerte di ogni gara particolare scade alle 12 (ora di Bruxelles) del secondo e quarto martedì di ogni mese, tranne il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il termine scade il giorno lavorativo immediatamente precedente, sempre alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Articolo 23

1. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando l'offerta scritta presso l'organismo di intervento, contro ricevuta di ritorno, oppure con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con ricevuta di ritorno.

L'offerta è presentata all'organismo di intervento che detiene il latte scremato in polvere.

2. L'offerta reca:

- a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
- b) il quantitativo richiesto;
- c) il prezzo offerto per 100 kg di latte scremato in polvere, al netto di tasse ed imposte interne, franco deposito, espresso in euro;
- d) se del caso, il deposito nel quale è immagazzinato il latte scremato in polvere ed eventualmente un deposito alternativo.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) riguarda un quantitativo di almeno 10 tonnellate, tranne nel caso in cui la quantità disponibile in un deposito sia inferiore a dieci tonnellate;
- b) è accompagnata dall'impegno scritto del concorrente di rispettare le disposizioni del presente regolamento;
- c) è fornita la prova che il concorrente ha costituito, nello Stato membro in cui ha presentato l'offerta e prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 22, paragrafo 2, una cauzione di gara di 50 EUR per tonnellata per la gara particolare di cui trattasi.

4. L'offerta diventa irrevocabile una volta scaduto il termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 24

Per quanto riguarda la cauzione di gara di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, e il pagamento del prezzo entro il termine di cui all'articolo 24 septies, paragrafo 2, costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.»

b) È aggiunta la seguente sezione 6:

«SEZIONE 6

ESECUZIONE DELLA GARA

Articolo 24 bis

1. Il giorno della scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti, nonché la quantità di latte scremato in polvere posta in vendita.

Gli Stati membri trasmettono queste indicazioni con l'identificazione dell'operatore con un numero di codice non noto ai servizi della Commissione e segnalano se uno stesso operatore ha presentato più offerte.

Gli Stati membri informano la Commissione, entro lo stesso termine, se non sono pervenute offerte.

2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, la Commissione fissa un prezzo massimo di vendita del latte scremato in polvere, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Tale prezzo può essere differenziato a seconda della data di entrata all'ammasso e dell'ubicazione dei quantitativi del latte scremato in polvere posto in vendita.

Si può decidere di non dare seguito alla gara.

La decisione relativa alla gara particolare è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 24 ter

L'offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo.

Articolo 24 quater

1. L'organismo di intervento procede all'aggiudicazione della gara conformemente alle regole di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Il latte scremato in polvere è aggiudicato in funzione della data di immagazzinamento, cominciando dal prodotto di più vecchia data del quantitativo totale disponibile nel deposito o nei depositi designati dall'operatore.

3. L'aggiudicatario è il concorrente che offre il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il quantitativo rimanente viene aggiudicato agli altri offerenti, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato.

4. Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di latte scremato in polvere ancora disponibile, all'offerente verrà attribuito soltanto il quantitativo disponibile.

Tuttavia, l'organismo di intervento può designare, d'intesa con l'offerente, altri depositi fino al raggiungimento del quantitativo indicato nell'offerta.

5. Qualora con l'accettazione di più offerte recanti il medesimo prezzo per uno stesso deposito venga superato il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte in oggetto.

Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'attribuzione di quantitativi inferiori a 5 tonnellate, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

6. Al più tardi il terzo giorno lavorativo della settimana che segue quella della pubblicazione della decisione di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo di ogni concorrente corrispondente al numero di codice di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1.

Articolo 24 quinquies

I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Articolo 24 sexties

1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara particolare.

La cauzione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

2. L'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, prima del ritiro del latte scremato in polvere e nel termine di cui all'articolo 24 septies, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta.

Articolo 24 septies

1. Eseguito il versamento dell'importo di cui all'articolo 24 sexties, paragrafo 2, l'organismo di intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

- a) il quantitativo per il quale è stato pagato l'importo corrispondente;
- b) il deposito nel quale detto quantitativo è immagazzinato;
- c) il termine ultimo per il ritiro del latte scremato in polvere.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, l'aggiudicatario ritira il latte scremato in polvere aggiudicatogli. Il ritiro può essere frazionato in partite di peso non inferiore a 5 tonnellate ciascuna. Tuttavia è possibile ritirare il quantitativo residuo disponibile in un deposito anche se di peso inferiore a 5 tonnellate.

Salvo forza maggiore, se il latte scremato in polvere non viene ritirato entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio del latte scremato in polvere è a carico dell'aggiudicatario e a suo rischio a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine.

3. La cauzione costituita a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), è immediatamente svincolata per i quantitativi ritirati nel termine di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo.

Nei casi di forza maggiore di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'organismo di intervento adotta le misure che ritiene necessarie in funzione delle circostanze addotte.»

3) Il testo dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 36*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 15 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, i quantitativi di latte scremato in polvere che siano stati oggetto, nel corso della settimana precedente:

a) di un'offerta di vendita in conformità dell'articolo 5;

b) di un contratto di ammasso privato in conformità dell'articolo 28.

2. Non appena si constata che le offerte di cui all'articolo 5 hanno raggiunto 80 000 tonnellate, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono comunicate ogni giorno entro le ore 15 (ora di Bruxelles) per i quantitativi di latte scremato in polvere offerti il giorno prima.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1320/2004 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 2004****relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1° settembre al 30 novembre 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dai nuovi importatori il 12 e 13 luglio 2004, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari della Cina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dell'Argentina.
- (2) È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 15 luglio 2004 e fissare, secondo la

categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 12 e 13 luglio 2004 e trasmesse alla Commissione il 15 luglio 2004, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I.

Articolo 2

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1° settembre al 30 novembre 2004 e presentate dopo il 13 luglio 2004 e prima della data indicata nell'allegato II, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

ALLEGATO I

Origine dei prodotti	Percentuale di attribuzione		
	Cina	Paesi terzi diversi da Cina e Argentina	Argentina
— importatori tradizionali [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]	12,404 %	100,000 %	X
— nuovi importatori [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]	0,845 %	31,988 %	X

«X»: Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.

«—»: Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.

ALLEGATO II

Origine dei prodotti	Date		
	Cina	Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina	Argentina
— importatori tradizionali [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 565/2002]	30.11.2004	—	—
— nuovi importatori [articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 565/2002]	30.11.2004	4.10.2004	—

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE 2004/551/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2004

relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha incaricato «gli appropriati organi del Consiglio di avviare le necessarie azioni per creare, nel corso del 2004, un'agenzia intergovernativa nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti».
- (2) La strategia europea in materia di sicurezza, approvata dal Consiglio europeo, identifica nella creazione di un'agenzia per la difesa un elemento importante per sviluppare risorse militari europee più flessibili ed efficienti.
- (3) L'Agenzia europea per la difesa («Agenzia»), soggetta all'autorità del Consiglio e aperta alla partecipazione di tutti gli Stati membri, ha lo scopo di sviluppare le capacità di difesa nel settore della gestione delle crisi, promuovere e intensificare la cooperazione europea in materia di armamenti, rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDITB) e creare un mercato europeo competitivo dei materiali di difesa, nonché promuovere, ove opportuno in collegamento con le attività di ricerca della Comunità, una ricerca che miri alla leadership nelle tecnologie strategiche per le future capacità di difesa e di sicurezza, rafforzando così il potenziale industriale europeo in questo settore.
- (4) È opportuno proporre pertinenti politiche e strategie, se del caso in consultazione con la Commissione e l'industria, al fine di sviluppare in modo equilibrato l'EDITB, tenendo conto dei punti di forza delle capacità industriali degli Stati membri.
- (5) La creazione dell'Agenzia dovrebbe contribuire all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), in particolare della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD).
- (6) Tale Agenzia è altresì prevista dal progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.
- (7) È opportuno che la struttura dell'Agenzia sia tale da consentirle di soddisfare le necessità dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e, qualora necessario per svolgere le sue funzioni, di cooperare con Stati terzi, organizzazioni ed entità.
- (8) L'agenzia dovrebbe instaurare assidue relazioni di lavoro con regimi, gruppi e organizzazioni esistenti, quali Lettera di intenti (LOI), Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), Gruppo Armamenti dell'Europa occidentale, Organizzazione per gli armamenti dell'Europa occidentale (GAEO/OAEO), in vista di un'eventuale assimilazione o integrazione dei pertinenti principi e prassi.
- (9) Il segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), a norma dell'articolo 26 del trattato sull'Unione europea (TUE), dovrebbe avere un ruolo guida nella struttura dell'Agenzia e garantire il collegamento necessario tra l'Agenzia stessa e il Consiglio.
- (10) Nell'esercitare le sue funzioni di controllo politico e di elaborazione delle politiche, il Consiglio dovrebbe impartire orientamenti all'Agenzia.
- (11) Quando adotta orientamenti e decisioni in relazione ai lavori dell'Agenzia, il Consiglio dovrebbe riunirsi nella formazione dei ministri della Difesa.
- (12) Gli orientamenti o le decisioni adottati dal Consiglio in merito ai lavori dell'Agenzia sono elaborati a norma dell'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (13) Restano impregiudicate le competenze degli organi preparatori e consultivi del Consiglio, in particolare quelle del Comitato dei rappresentanti permanenti, ai sensi dell'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e del Comitato militare dell'UE (EUMC).
- (14) I direttori nazionali degli armamenti (DNA) dovrebbero, secondo modalità da definire, ricevere relazioni e contribuire, per le questioni di loro competenza, alla preparazione delle decisioni del Consiglio riguardanti l'Agenzia.

- (15) L'Agenzia dovrebbe disporre della personalità giuridica necessaria per svolgere le sue funzioni e realizzare i suoi obiettivi, pur mantenendo stretti legami con il Consiglio, nel pieno rispetto delle competenze dell'Unione europea e delle sue istituzioni.
- (16) Occorrerebbe provvedere a che i bilanci amministrati dall'Agenzia possano ricevere, caso per caso, contributi per le spese non amministrative dal bilancio generale dell'Unione europea, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali applicabili, compreso l'articolo 28, paragrafo 3, del trattato UE.
- (17) L'Agenzia, aperta alla partecipazione di tutti gli Stati membri, dovrebbe anche consentire a gruppi specifici di Stati membri di elaborare progetti o programmi ad hoc.
- (18) L'Agenzia dovrebbe avere procedure decisionali che le consentano di svolgere con efficacia i suoi compiti, nel rispetto delle politiche nazionali di sicurezza e di difesa degli Stati membri partecipanti.
- (19) L'Agenzia dovrebbe assolvere la sua missione a norma dell'articolo 3 del trattato UE e nel pieno rispetto dell'articolo 47 del trattato UE.
- (20) L'Agenzia dovrebbe agire in piena conformità con gli standard e le norme UE in materia di sicurezza.
- (21) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa. Di conseguenza, la Danimarca non ha partecipato all'elaborazione e all'adozione della presente azione comune e non è da essa vincolata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

CAPO I

CREAZIONE, MISSIONE E COMPITI DELL'AGENZIA

Articolo 1

Creazione

1. È istituita un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa), in seguito denominata «Agenzia».

2. L'Agenzia opera sotto l'autorità del Consiglio, a sostegno della PESC e della PESD, all'interno del quadro istituzionale unico dell'Unione europea e fatte salve le competenze delle istituzioni dell'UE e degli organi del Consiglio. La sua missione non pregiudica le competenze della Comunità europea, nel pieno rispetto dell'articolo 47 del trattato UE.

3. L'Agenzia è aperta alla partecipazione di tutti gli Stati membri dell'UE vincolati dalla presente azione comune. Gli Stati membri che desiderano partecipare immediatamente all'Agenzia, lo notificano al Consiglio e ne informano il segretario generale/alto rappresentante all'atto dell'adozione della presente azione comune.

4. Qualsiasi Stato membro che desideri partecipare all'Agenzia dopo l'adozione della presente azione comune o ritirarsi da essa lo notifica al Consiglio e ne informa il segretario generale/alto rappresentante. Eventuali disposizioni tecniche e finanziarie necessarie alla partecipazione o al ritiro sono definite dal comitato direttivo.

5. La sede dell'Agenzia è Bruxelles.

Articolo 2

Missione

1. L'Agenzia ha la missione di aiutare il Consiglio e gli Stati membri nello sforzo di migliorare le capacità di difesa dell'UE nel settore della gestione delle crisi e di sostenere la PESD nel suo assetto attuale e in quello futuro.

2. La missione dell'Agenzia non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di difesa.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente azione comune s'intende per:

— «Stati membri partecipanti», gli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'Agenzia,

— «Stati membri contributori», gli Stati membri partecipanti dell'Unione europea che contribuiscono a un progetto o programma particolare.

Articolo 4

Controllo politico e relazioni

1. L'Agenzia opera sotto l'autorità e il controllo politico del Consiglio al quale riferisce regolarmente e dal quale riceve orientamenti periodici.

2. L'Agenzia riferisce regolarmente al Consiglio sulle sue attività, in particolare:

- a) ogni anno, nel mese di maggio, presenta al Consiglio una relazione sulle attività dell'anno passato e di quello in corso;
- b) ogni anno, nel mese di novembre, presenta al Consiglio una relazione sulle attività dell'anno in corso e fornisce informazioni sui progetti di programma di lavoro e di bilanci per l'anno successivo.

L'Agenzia fornisce, in tempo utile, al Consiglio informazioni su questioni importanti da sottoporre per decisione al comitato direttivo.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità e sentito il parere del CPS o, ove opportuno, di altri organi competenti del Consiglio, formula ogni anno orientamenti in merito ai lavori dell'Agenzia, con particolare riguardo al programma di lavoro di quest'ultima. Il programma di lavoro dell'Agenzia è definito nell'ambito di tali orientamenti.

4. Ogni tre anni, il Consiglio, deliberando all'unanimità, approva un quadro finanziario per l'Agenzia relativo ai tre anni successivi. Tale quadro finanziario enuncia le priorità concordate e stabilisce un massimale giuridicamente vincolante. Il primo quadro finanziario copre il periodo 2006-2008.

5. Se necessario per espletare la sua missione, l'Agenzia può formulare raccomandazioni al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 5

Funzioni e compiti

1. Nello svolgimento delle sue funzioni e dei suoi compiti l'Agenzia rispetta le competenze della Comunità europea e delle istituzioni dell'UE.

2. Lo svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di difesa.

3. I principali settori di attività dell'Agenzia sono i seguenti:

3.1. Sviluppare le capacità di difesa nel settore della gestione delle crisi, in particolare mediante:

- 3.1.1. l'identificazione, in associazione con gli organi competenti del Consiglio e con l'aiuto del meccanismo di sviluppo delle capacità (CDM), delle future esigenze di capacità di difesa dell'UE, sia quantitative sia qualitative e in termini sia di forze che di materiali;

3.1.2. il coordinamento dell'attuazione del piano d'azione europeo sulle capacità (ECAP) e di qualsiasi piano successivo;

3.1.3. il vaglio, l'analisi e la valutazione, in base a criteri che concorderanno gli Stati membri, degli impegni di capacità assunti dagli Stati membri nell'ambito del processo ECAP e servendosi del CDM;

3.1.4. la promozione e il coordinamento dell'armonizzazione dei requisiti militari;

3.1.5. l'identificazione e la proposta di attività di collaborazione nel settore operativo;

3.1.6. la messa a punto di valutazioni delle priorità finanziarie per lo sviluppo e l'acquisizione di capacità.

3.2. Promuovere e rafforzare la cooperazione europea nel settore degli armamenti, in particolare mediante:

3.2.1. la promozione e la proposta di nuovi progetti multilaterali di cooperazione volti a soddisfare le esigenze di capacità della PESD attuali e future;

3.2.2. l'attività di coordinamento dei programmi in essere attuati dagli Stati membri;

3.2.3. su richiesta degli Stati membri, l'assunzione della responsabilità della gestione di programmi specifici (tramite l'OCCAR o altre modalità di gestione dei programmi, ove opportuno);

3.2.4. la promozione di un approvvigionamento valido ed efficiente in termini di costi mediante l'individuazione e la diffusione delle migliori pratiche.

3.3. Contribuire a rafforzare l'EDITB e a creare un mercato europeo dei materiali di difesa competitivo sul piano internazionale, in particolare mediante:

3.3.1. lo sviluppo delle pertinenti politiche e strategie, ove opportuno in consultazione con la Commissione e l'industria;

3.3.2. l'azione volta a sviluppare e armonizzare, nell'intera UE, le norme e i regolamenti pertinenti, (in particolare mediante l'applicazione, nell'intera UE, delle norme pertinenti dell'accordo quadro della LOI).

3.4. Potenziare l'efficacia della ricerca e della tecnologia (R & T) europea nel settore della difesa, in particolare mediante:

- 3.4.1. la promozione, ove opportuno in collegamento con le attività di ricerca della Comunità, di una ricerca che miri a soddisfare le future esigenze di capacità in termini di difesa e sicurezza, rafforzando così il potenziale industriale e tecnologico dell'Europa in questo settore;
- 3.4.2. la promozione di una R & T comune nel settore della difesa più efficacemente mirata, avvalendosi dell'esperienza di pertinenti elementi del GAEO e dell'OAE0;
- 3.4.3. il coordinamento e la pianificazione di attività di ricerca comuni;
- 3.4.4. lo stimolo della R & T nel settore della difesa attraverso studi e progetti;
- 3.4.5. la gestione dei contratti di R & T nel settore della difesa;
- 3.4.6. i lavori in collegamento con la Commissione volti a raggiungere la massima complementarità e sinergia tra i programmi di ricerca nel settore della difesa e quelli nel settore civile o della sicurezza.

Articolo 6

Personalità giuridica

L'Agenzia dispone della personalità giuridica necessaria per svolgere le sue funzioni e realizzare i suoi obiettivi. Gli Stati membri provvedono a conferire all'Agenzia la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nei rispettivi ordinamenti. L'Agenzia può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Può concludere contratti con entità o organizzazioni pubbliche o private.

CAPO II

ORGANI E PERSONALE DELL'AGENZIA

Articolo 7

Capo dell'Agenzia

1. Il capo dell'Agenzia è il segretario generale/alto rappresentante per la PESC.
2. Il capo dell'Agenzia è responsabile del funzionamento e dell'organizzazione generali dell'Agenzia e vigila affinché gli

orientamenti forniti dal Consiglio e le decisioni del comitato direttivo siano attuati dal direttore esecutivo, che gli riferisce.

3. Il capo dell'Agenzia presenta le relazioni dell'Agenzia al Consiglio, come previsto nell'articolo 4, paragrafo 2.

4. Il capo dell'Agenzia è competente a negoziare accordi amministrativi con gli Stati terzi e altre organizzazioni, gruppi o entità, in conformità delle direttive impartite dal comitato direttivo. Nell'ambito di detti accordi, ove approvati dal comitato direttivo, il capo dell'Agenzia è competente ad instaurare appropriate relazioni di lavoro con gli stessi.

Articolo 8

Comitato direttivo

1. Un comitato direttivo, composto da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri partecipanti abilitato a impegnare il proprio governo e da un rappresentante della Commissione, è l'organo decisionale dell'Agenzia. Il comitato direttivo opera nell'ambito degli orientamenti forniti dal Consiglio.

2. Il comitato direttivo si riunisce a livello di ministri della Difesa degli Stati membri partecipanti o dei loro rappresentanti. Il comitato direttivo si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno a livello di ministri della Difesa.

3. Il capo dell'Agenzia convoca e presiede le riunioni del comitato direttivo. Se uno Stato membro partecipante ne fa richiesta, il capo dell'Agenzia convoca una riunione entro un mese.

4. Il capo dell'Agenzia può delegare la competenza a presiedere le riunioni del comitato direttivo a livello di rappresentanti dei ministri della Difesa.

5. Il comitato direttivo può riunirsi in formazioni specifiche (per esempio direttori nazionali della ricerca nel settore della difesa, direttori nazionali degli armamenti, responsabili nazionali della pianificazione della difesa o direttori politici).

6. Alle riunioni del comitato partecipano:

— il direttore esecutivo dell'Agenzia o il suo rappresentante,

— il presidente dell'EUMC e il direttore nazionale degli armamenti (DNA) della presidenza dell'UE o i loro rappresentanti.

7. Il comitato direttivo può decidere di invitare, per le questioni di interesse comune:

— il segretario generale della NATO,

- i capi/presidenti di altri regimi, organizzazioni o gruppi le cui attività siano pertinenti a quelle dell'Agenzia (per esempio LOI, GAEO/OAEO, OCCAR),
- se del caso, i rappresentanti di altre parti terze.

Articolo 9

Funzioni e competenze del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo, nel quadro degli orientamenti del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 1:

- 1.1. approva le relazioni da sottoporre al Consiglio;
- 1.2. approva, sulla base di un progetto presentato dal capo dell'Agenzia ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma di lavoro annuale dell'Agenzia per l'anno successivo;
- 1.3. adotta il bilancio generale dell'Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno, entro i limiti fissati dal quadro finanziario dell'Agenzia, stabilito dal Consiglio;
- 1.4. approva la realizzazione in seno all'Agenzia di progetti o programmi ad hoc a norma dell'articolo 20;
- 1.5. nomina il direttore esecutivo e il suo vice;
- 1.6. decide che l'Agenzia sia incaricata da uno o più Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza a norma dell'articolo 17;
- 1.7. approva le raccomandazioni destinate al Consiglio o alla Commissione;
- 1.8. adotta il regolamento interno dell'Agenzia;
- 1.9. può modificare le disposizioni finanziarie per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia;
- 1.10. può modificare i regolamenti e i regimi applicabili agli agenti contrattuali e agli esperti nazionali distaccati;
- 1.11. stabilisce le disposizioni tecniche e finanziarie relative alla partecipazione o al ritiro degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4;
- 1.12. adotta direttive riguardanti la negoziazione di accordi amministrativi da parte del capo dell'Agenzia;
- 1.13. approva gli accordi ad hoc di cui all'articolo 23, paragrafo 1;
- 1.14. conclude gli accordi amministrativi tra l'Agenzia e le parti terze di cui all'articolo 25, paragrafo 1;

1.15. approva i conti e il bilancio annuali;

1.16. adotta tutte le altre pertinenti decisioni relative all'assolvimento della missione dell'Agenzia.

2. Il comitato direttivo decide a maggioranza qualificata. Ai voti degli Stati membri partecipanti è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato UE. Le decisioni adottate dal comitato direttivo a maggioranza qualificata devono raccogliere almeno due terzi dei voti degli Stati membri partecipanti. Solo i rappresentanti degli Stati membri partecipanti possono partecipare alla votazione.

3. Se un rappresentante di uno Stato membro partecipante in seno al comitato direttivo dichiara che, per specifici e importanti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Detto rappresentante, tramite il capo dell'Agenzia, può investire il Consiglio della questione, affinché siano impartiti, se del caso, orientamenti al comitato direttivo. In alternativa, il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che della questione sia investito il Consiglio affinché si pronunci. Il Consiglio delibera all'unanimità.

4. Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, può decidere di istituire:

- a) comitati incaricati di preparare le decisioni amministrative e di bilancio del comitato direttivo, composti da delegati degli Stati membri partecipanti e da un rappresentante della Commissione;
- b) comitati specializzati in questioni specifiche di competenza dell'Agenzia. Tali comitati sono composti da delegati degli Stati membri partecipanti e, salvo diversa decisione del comitato direttivo, da un rappresentante della Commissione.

La decisione relativa all'istituzione di tali comitati specifica il mandato e la durata dei comitati stessi.

Articolo 10

Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo e il suo vice sono nominati dal comitato direttivo, su proposta del capo dell'Agenzia, per un periodo di tre anni. Il comitato direttivo può concedere una proroga di due anni. Il direttore esecutivo e il suo vice agiscono sotto l'autorità del capo dell'Agenzia e in conformità delle decisioni del comitato direttivo.

2. Il direttore esecutivo, assistito dal suo vice, adotta tutte le misure necessarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'Agenzia. È responsabile del controllo e del coordinamento delle unità funzionali, al fine di garantire la coerenza globale delle loro attività. È il capo del personale dell'Agenzia.

3. Il direttore esecutivo è responsabile:

- 3.1. dell'attuazione del programma di lavoro annuale dell'Agenzia;
- 3.2. della preparazione dei lavori del comitato direttivo, in particolare del progetto di programma di lavoro annuale dell'Agenzia;
- 3.3. di una stretta cooperazione con gli organi preparatori del Consiglio, in particolare il CPS e l'EUMC, e della loro informazione;
- 3.4. dell'elaborazione del progetto di bilancio generale annuale da sottoporre al comitato direttivo;
- 3.5. dell'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
- 3.6. dell'elaborazione dello stato delle entrate e delle spese e dell'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia e dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc affidati all'Agenzia;
- 3.7. dell'amministrazione corrente dell'Agenzia;
- 3.8. di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza;
- 3.9. di tutte le questioni relative al personale.

4. Il direttore esecutivo, nell'ambito del programma di lavoro e del bilancio generale dell'Agenzia, dispone dei poteri per stipulare contratti e assumere personale. Il direttore esecutivo è l'ordinatore responsabile dell'attuazione dei bilanci gestiti dall'Agenzia.

5. Il direttore esecutivo risponde al comitato direttivo.

6. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.

Articolo 11

Personale

1. Il personale dell'Agenzia, incluso il direttore esecutivo, è composto da agenti contrattuali e da membri statutari assunti tra i candidati di tutti gli Stati membri partecipanti, su una base geografica quanto più ampia possibile, e delle istituzioni dell'UE. Il personale dell'Agenzia è selezionato dal direttore esecutivo in

base a competenze e conoscenze specifiche e tramite procedure concorsuali eque e trasparenti. Il direttore esecutivo pubblica in anticipo i particolari relativi a tutti i posti disponibili e i criteri pertinenti al processo di selezione. In tutti i casi, le assunzioni devono garantire all'Agenzia i servizi di un personale caratterizzato dai più elevati standard di capacità ed efficacia.

2. Il capo dell'Agenzia, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione con il comitato direttivo, nomina il personale dell'Agenzia a livello di quadri superiori.

3. Il personale dell'Agenzia è costituito da:

- 3.1. personale assunto direttamente dall'Agenzia con contratti a termine, mediante selezione tra cittadini degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, approva i regolamenti applicabili a tale personale. Detti regolamenti sono riesaminati e modificati, ove necessario, dal comitato direttivo, entro un anno dall'adozione della presente azione comune;
- 3.2. esperti nazionali distaccati dagli Stati membri partecipanti in posti all'interno della struttura organizzativa dell'Agenzia oppure per compiti e progetti specifici. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, approva i regimi applicabili a tali esperti. Detti regimi sono riesaminati e modificati, ove necessario, dal comitato direttivo, entro un anno dall'adozione della presente azione comune;
- 3.3. funzionari della Comunità distaccati presso l'Agenzia per un periodo determinato e/o per compiti o progetti specifici, in funzione delle esigenze.

CAPO III

BILANCIO E NORME FINANZIARIE

Articolo 12

Principi di bilancio

1. I bilanci, stabiliti in euro, sono gli atti che prevedono ed autorizzano, per ciascun esercizio, l'insieme delle entrate e delle spese amministrate dall'Agenzia.

2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

3. In ciascun bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio. Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio corrispondente senza contrazione fra di esse.

4. Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti d'impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati.

5. Gli stanziamenti d'impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso. È possibile tuttavia impegnare gli stanziamenti globalmente o procedere a impegni per frazioni annue. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre.

6. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso e/o durante gli esercizi precedenti. I pagamenti sono imputati sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre.

7. Le entrate sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso.

8. La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti.

9. Gli stanziamenti sono utilizzati secondo i principi di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

Articolo 13

Bilancio generale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il capo dell'Agenzia fornisce al comitato direttivo una stima complessiva del progetto di bilancio generale per l'esercizio successivo, rispettando appieno i limiti stabiliti nel quadro finanziario.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno il capo dell'Agenzia propone il progetto di bilancio generale al comitato direttivo. Il progetto comprende:

a) gli stanziamenti ritenuti necessari:

i) per coprire i costi operativi, di personale e di riunione dell'Agenzia;

ii) per consulenze esterne, in particolare analisi operative, indispensabili affinché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti, e per specifiche attività di ricerca e tecnologia

a beneficio comune di tutti gli Stati membri partecipanti, in particolare studi tecnici di casi concreti e studi di prefattibilità;

b) una stima delle entrate necessarie per coprire le spese.

3. Il comitato direttivo mira ad assicurare che gli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), rappresentino una percentuale significativa degli stanziamenti complessivi di cui al paragrafo 2. Tali stanziamenti corrispondono alle esigenze effettive e consentono all'Agenzia di svolgere un ruolo operativo.

4. Il progetto di bilancio generale è corredato di una tabella dettagliata dell'organico e di motivazioni particolareggiate.

5. Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, può decidere che il progetto di bilancio generale copra altresì un particolare progetto o programma ove questo risulti chiaramente a beneficio comune di tutti gli Stati membri partecipanti.

6. Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli.

7. Ciascun titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti provvisori». Gli stanziamenti sono iscritti in detto capitolo qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi, quanto all'importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.

8. Le entrate comprendono:

a) entrate varie;

b) contributi degli Stati membri partecipanti all'Agenzia in base al criterio del reddito nazionale lordo (RNL).

Il progetto di bilancio generale prevede per le entrate con destinazione specifica una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, l'importo previsto.

9. Il comitato direttivo adotta il progetto di bilancio generale entro il 31 dicembre di ogni anno nell'ambito del quadro finanziario dell'Agenzia. In tale occasione, il comitato direttivo è presieduto dal capo dell'Agenzia ovvero da un rappresentante da lui designato nell'ambito del Segretariato generale del Consiglio o da un membro del comitato direttivo da lui invitato a svolgere tale funzione. Il direttore esecutivo dichiara che il bilancio è stato adottato e lo notifica agli Stati membri partecipanti.

10. Se, all'inizio dell'esercizio, il progetto di bilancio generale non è stato adottato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o per altra sottodivisione, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente. Tale misura non può tuttavia avere per effetto di mettere a disposizione dell'Agenzia stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio generale in preparazione. Il comitato direttivo, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo. Il direttore esecutivo può chiedere che siano versati i contributi necessari per coprire gli stanziamenti autorizzati ai sensi della presente disposizione, pagabili entro 30 giorni dall'invio della richiesta di contributi.

Articolo 14

Bilanci rettificativi

1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste il direttore esecutivo può proporre un progetto di bilancio rettificativo entro i limiti stabiliti nel quadro finanziario.

2. Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio generale entro i limiti stabiliti nel quadro finanziario. Il comitato direttivo delibera tenendo conto dell'urgenza.

3. Qualora i limiti stabiliti nel quadro finanziario siano giudicati insufficienti a motivo di circostanze eccezionali ed impreviste, tenuto altresì pienamente conto delle norme di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, il comitato direttivo sottoporrà il bilancio rettificativo per adozione al Consiglio, che delibera all'unanimità.

Articolo 15

Entrate con destinazione specifica

1. L'Agenzia può ricevere, a titolo di entrate con destinazione specifica, i contributi finanziari, da iscrivere nel bilancio generale, destinati a coprire costi diversi da quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto i), ossia contributi:

a) a carico del bilancio generale dell'Unione europea decisi caso per caso, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali ad esso applicabili;

b) degli Stati membri, di Stati terzi o di altre parti terze.

2. Le entrate con destinazione specifica possono essere utilizzate solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica.

Articolo 16

Contributi e rimborsi

1. Determinazione dei contributi laddove è applicabile il criterio dell'RNL.

1.1. Laddove è applicabile il criterio dell'RNL, la ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo come previsto nell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato UE e ai sensi della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽¹⁾, o a qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.

1.2. I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorse proprie RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all'ultimo bilancio adottato delle Comunità europee. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell'RNL di tale Stato membro nell'importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.

2. Calendario di pagamento dei contributi

2.1. I contributi destinati a finanziare il bilancio generale sono versati dagli Stati membri partecipanti in tre quote uguali, entro il 15 febbraio, il 15 giugno e il 15 ottobre dell'esercizio interessato.

2.2. Quando è adottato un bilancio rettificativo, i contributi necessari sono versati dagli Stati membri interessati entro 60 giorni dall'invio della richiesta corrispondente.

2.3. Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne.

Articolo 17

Gestione da parte dell'Agenzia delle spese per conto degli Stati membri

1. Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro, può decidere che l'Agenzia possa essere incaricata dagli Stati membri, su base contrattuale, della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza.

⁽¹⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

2. Il comitato direttivo, nella sua decisione, può autorizzare l'Agenzia a stipulare contratti a nome di taluni Stati membri. Può autorizzare l'Agenzia a raccogliere in via preliminare presso tali Stati membri i fondi necessari per onorare i contratti stipulati.

Articolo 18

Esecuzione del bilancio

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta le disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Agenzia. Dette disposizioni sono riesaminate e modificate, ove necessario, dal comitato direttivo entro un anno dall'adozione della presente azione comune.

2. Se necessario e fatta salva la pertinente normativa comunitaria, il comitato direttivo adotta, su proposta del direttore esecutivo, le modalità per l'esecuzione e il controllo del bilancio, in particolare in materia di aggiudicazione dei contratti. Il comitato direttivo assicura, in particolare, che siano tenuti in debito conto la sicurezza dell'approvvigionamento e le esigenze legate alla tutela sia del segreto in materia di difesa che dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Le modalità e le disposizioni finanziarie di cui al presente articolo non si applicano ai progetti e ai programmi ad hoc menzionati negli articoli 20 e 21.

Articolo 19

Bilancio iniziale 2004 e bilancio 2005

1. Il bilancio generale iniziale per l'esercizio 2004, incentrato sulle modalità di avvio, è quello che figura nella scheda finanziaria da presentare unitamente all'azione comune. Il primo esercizio decorre dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente azione comune.

2. Il bilancio generale iniziale è finanziato con contributi degli Stati membri partecipanti, pagabili al più presto e comunque entro 45 giorni dall'invio della richiesta di contributi da parte del capo dell'Agenzia/segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

3. Il bilancio per l'esercizio 2005 è adottato dal comitato direttivo, con l'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

CAPO IV

PROGETTI O PROGRAMMI AD HOC E RELATIVI BILANCI

Articolo 20

Approvazione di progetti o programmi ad hoc e relativi bilanci ad hoc (categoria A)

1. Uno o più Stati membri partecipanti o il direttore esecutivo possono sottoporre al comitato direttivo un progetto o programma ad hoc di competenza dell'Agenzia che presuma la partecipazione di tutti gli Stati membri partecipanti. Il comitato direttivo è informato dell'eventuale bilancio ad hoc, relativo al progetto o programma proposto, e dei potenziali contributi di parti terze.

2. Tutti gli Stati membri partecipanti sono, in linea di principio, contributori e informano il direttore esecutivo delle loro intenzioni in proposito.

3. Il comitato direttivo approva la realizzazione del progetto o programma ad hoc.

4. Il comitato direttivo può decidere, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, di istituire un comitato incaricato di controllare la gestione e l'attuazione del progetto o programma ad hoc. Il comitato è composto da delegati di ciascun Stato membro contributore e, qualora la Comunità contribuisca al progetto o programma, da un rappresentante della Commissione. La decisione del comitato direttivo specifica il mandato e la durata del comitato.

5. Per il progetto o programma ad hoc gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano:

- a) le norme che disciplinano la gestione del progetto o programma;
- b) ove opportuno, il bilancio ad hoc relativo al progetto o programma, il criterio di ripartizione dei contributi e le necessarie norme di attuazione;
- c) la partecipazione delle parti terze al comitato di cui al paragrafo 4. Tale partecipazione non pregiudica l'autonomia decisionale dell'UE.

6. Se la Comunità contribuisce a un progetto o programma ad hoc la Commissione partecipa alle decisioni di cui al paragrafo 5, nel pieno rispetto delle procedure decisionali applicabili al bilancio generale dell'UE.

*Articolo 21***Approvazione di progetti o programmi ad hoc e relativi bilanci ad hoc (categoria B)**

1. Uno o più Stati membri partecipanti possono informare il comitato direttivo che intendono realizzare un progetto o programma ad hoc di competenza dell'Agenzia e, se del caso, il relativo bilancio ad hoc. Il comitato direttivo è informato del bilancio ad hoc, se esistente, da associare al progetto o programma proposto, e dei dettagli, se rilevanti, sulle risorse umane da destinare a tale progetto o programma nonché dei potenziali contributi di parti terze.

2. Nella prospettiva di massimizzare le opportunità di cooperazione, tutti gli Stati membri partecipanti sono informati tempestivamente del progetto o programma ad hoc, comprese le condizioni per estendere la partecipazione, affinché quelli che lo desiderano possano manifestare un interesse a parteciparvi. Inoltre, il promotore/i promotori del progetto o programma si adopera/adoperano per estendere quanto più possibile la base di partecipazione. La partecipazione è stabilita caso per caso dai promotori.

3. Il progetto o programma ad hoc è allora considerato progetto o programma dell'Agenzia, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

4. Qualsiasi Stato membro partecipante che, in una fase successiva, desidera prendere parte al progetto o programma ad hoc notifica la sua intenzione agli Stati membri contributori. Entro due mesi dalla ricezione di detta notifica e tenendo in debita considerazione le condizioni comunicate agli Stati membri partecipanti insieme alle informazioni sul progetto o programma, gli Stati membri contributori decidono di concerto in merito alla partecipazione dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri contributori adottano di concerto le decisioni necessarie per l'elaborazione e l'esecuzione del progetto o programma ad hoc e, ove opportuno, il relativo bilancio. Se la Comunità contribuisce a tale progetto o programma la Commissione partecipa alle decisioni di cui al presente paragrafo, nel pieno rispetto delle procedure decisionali applicabili al bilancio generale dell'UE. Gli Stati membri contributori tengono opportunamente informato il comitato direttivo degli sviluppi relativi a tale progetto o programma.

*Articolo 22***Contributi del bilancio generale dell'Unione europea ai bilanci ad hoc**

Il bilancio generale dell'UE può contribuire ai bilanci ad hoc stabiliti per i progetti o programmi ad hoc di cui agli articoli 20 e 21.

*Articolo 23***Partecipazione di parti terze**

1. Ad un particolare progetto o programma ad hoc, elaborato a norma degli articoli 20 e 21 e al relativo bilancio, possono contribuire parti terze. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, approva se del caso accordi ad hoc tra l'Agenzia e parti terze per ciascun particolare progetto o programma.

2. Per i progetti elaborati a norma dell'articolo 20, gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.

3. Per i progetti elaborati a norma dell'articolo 21, gli Stati membri contributori decidono le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.

4. Qualora la Comunità contribuisca a un progetto o programma ad hoc, la Commissione partecipa alle decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

*CAPO V***RELAZIONI CON LA COMMISSIONE***Articolo 24***Associazione ai lavori dell'Agenzia**

1. La Commissione è membro del comitato direttivo senza diritto di voto ed è pienamente associata ai lavori dell'Agenzia.

2. La Commissione, a nome della Comunità, può inoltre partecipare a progetti e programmi dell'Agenzia.

3. L'Agenzia stabilisce le necessarie disposizioni amministrative e relazioni di lavoro con la Commissione, in specie al fine di scambiare conoscenze specialistiche e consulenza nei settori in cui le attività della Comunità sono rilevanti per le missioni dell'Agenzia e in cui le attività dell'Agenzia hanno attinenza con quelle comunitarie.

4. L'Agenzia e la Commissione, o gli Stati membri contributori e la Commissione, stabiliscono di comune accordo le modalità necessarie per coprire caso per caso i contributi a carico del bilancio generale dell'UE a norma degli articoli 15 e 22.

CAPO VI

RELAZIONI CON STATI TERZI ORGANIZZAZIONI ED ENTITÀ*Articolo 25***Relazioni con Stati terzi, organizzazioni ed entità**

1. Per svolgere la sua missione l'Agenzia può concludere accordi amministrativi con Stati terzi, organizzazioni ed entità. Tali accordi riguardano in particolare:

- a) principi che regolano i rapporti fra l'Agenzia e la parte terza;
- b) modalità di consultazione su argomenti connessi ai lavori dell'Agenzia;
- c) questioni inerenti alla sicurezza.

L'Agenzia opera nel rispetto del quadro istituzionale unico e dell'autonomia decisionale dell'UE. Ciascun accordo è concluso dal comitato direttivo previa approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

2. L'Agenzia sviluppa assidue relazioni di lavoro con i pertinenti elementi dell'OCCAR, l'accordo quadro della LOI e il GAEO/OAEO al fine di integrare detti elementi o assimilarne i principi e le pratiche a tempo debito, se del caso e di comune accordo.

3. L'applicazione delle procedure del CDM garantisce la trasparenza reciproca e lo sviluppo coerente nel settore delle capacità. Altre relazioni di lavoro tra l'Agenzia e i competenti organi della NATO sono definite tramite un accordo amministrativo di cui al paragrafo 1, nel pieno rispetto del quadro stabilito per la cooperazione e la consultazione UE-NATO.

4. L'Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con organizzazioni ed entità diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 al fine di agevolare l'eventuale partecipazione a progetti e programmi nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1.

5. L'Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con Stati terzi al fine di agevolare l'eventuale partecipazione a progetti e programmi specifici nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1.

6. La massima trasparenza possibile riguardo a progetti e programmi specifici dell'Agenzia è fornita ai membri del GAEO non appartenenti all'Unione europea in vista della loro partecipazione, se necessario. Al fine di disporre di un forum per lo scambio di opinioni e informazioni su questioni di interesse comune che rientrano nell'ambito della missione dell'Agenzia è istituito, al riguardo, un comitato consultivo presieduto

dal direttore esecutivo o dal suo rappresentante e comprendente un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante e un rappresentante della Commissione, nonché rappresentanti dei membri del GAEO non appartenenti all'Unione europea secondo modalità da convenire con gli stessi.

7. Su richiesta, possono inoltre partecipare al comitato consultivo di cui al paragrafo 6 altri membri europei della NATO non appartenenti all'UE secondo modalità da convenire con gli stessi.

8. Il comitato consultivo di cui al paragrafo 6 può costituire inoltre un forum per il dialogo con altre parti terze su questioni specifiche di interesse comune di competenza dell'Agenzia e può inoltre contribuire a garantire che le stesse siano tenute debitamente informate degli sviluppi sulle questioni di interesse comune e delle opportunità di cooperazione futura.

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE*Articolo 26***Privilegi e immunità**

I privilegi e le immunità necessari per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia, del direttore esecutivo e del relativo personale sono previsti in un accordo fra gli Stati membri partecipanti.

*Articolo 27***Clausola di riesame**

Il capo dell'Agenzia presenta al comitato direttivo, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente azione comune o, se anteriore, alla data di entrata in vigore del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, una relazione sull'attuazione della presente azione comune in vista di un suo eventuale riesame da parte del Consiglio.

*Articolo 28***Responsabilità giuridica**

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

2. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle pertinenti norme applicabili all'Agenzia.

*Articolo 29***Accesso ai documenti**

Su proposta del direttore esecutivo, il comitato direttivo adotta le norme relative all'accesso del pubblico ai documenti dell'Agenzia, tenendo conto dei principi e dei limiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾.

*Articolo 30***Sicurezza**

1. L'Agenzia applica le norme di sicurezza del Consiglio stabilite nella decisione 2001/264/CE ⁽²⁾.
2. L'Agenzia garantisce adeguata sicurezza e rapidità nelle sue comunicazioni esterne.

*Articolo 31***Regime linguistico**

Il regime linguistico dell'Agenzia è stabilito dal Consiglio che delibera all'unanimità.

*Articolo 32***Misure transitorie**

Il segretario generale/alto rappresentante adotta le misure necessarie all'insediamento operativo dell'Agenzia. A tal fine può anche esercitare le competenze attribuite al direttore esecutivo a norma della presente azione comune fino alla sua nomina.

Articolo 33

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 34

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BOT

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

AVVISO AI LETTORI

Alla luce della situazione verificatasi a seguito dell'ultimo allargamento, alcune Gazzette ufficiali sono state pubblicate il 30 aprile 2004 con una presentazione semplificata, nelle allora 11 lingue ufficiali dell'Unione europea.

È stato deciso di pubblicare nuovamente gli atti che figurano in tali Gazzette ufficiali nella forma di rettifiche e con la presentazione tradizionale della Gazzetta ufficiale.

Per tale ragione le Gazzette ufficiali contenenti tali rettifiche sono state pubblicate solo nelle 11 versioni linguistiche precedenti l'allargamento. Le traduzioni degli atti nelle lingue dei nuovi Stati membri saranno pubblicate nell'edizione speciale della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* comprendente i testi delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati anteriormente al 1° maggio 2004.

Di seguito è riportata una tabella di corrispondenza tra le Gazzette ufficiali pubblicate il 30 aprile e le relative rettifiche.

GU del 30 aprile	Rettifiche GU
L 139	L 226 del 25 giugno
L 144	L 199 del 7 giugno
L 146	L 225 del 25 giugno
L 149	L 215 del 16 giugno
L 150	L 185 del 24 maggio
L 151	L 208 del 10 giugno
L 152	L 216 del 16 giugno
L 153	L 231 del 30 giugno
L 154	L 189 del 27 maggio
L 155	L 193 del 1° giugno
L 156	L 202 del 7 giugno
L 157	L 195 del 2 giugno
L 158	L 229 del 29 giugno
L 159	L 184 del 24 maggio
L 160	L 212 del 12 giugno
L 161	L 206 del 9 giugno
L 164	L 220 del 21 giugno
L 165	L 191 del 28 maggio
L 166	L 200 del 7 giugno
L 167	L 201 del 7 giugno